

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 32/1982 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

#### Art. 11 (Fuoristrada)

1. Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
2. Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.
3. I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. I comuni disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione.
4. Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.
5. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonche' i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60. 5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, su tracciati diversi da quelli di cui al comma 3, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte).
6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvopastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.
7. L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.

Il testo dell'articolo 38 della l.r. 32/1982 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

#### Art. 38 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
  - b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
  - c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
    - 1. non risulti regolarmente immatricolato;
    - 2. sia privo di targa;
    - 3. sia privo di assicurazione;
    - 4. sia privo di libretto di circolazione;
    - 4 bis) sia impiegato nei territori posti ad altitudine superiore a mille metri sul livello del mare;
    - 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;

- d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di 10.420,00 euro a carico degli organizzatori, incrementata di 1000,00 euro per le manifestazioni fino a 50 partecipanti, di 1500,00 euro per le manifestazioni da 51 a 100 partecipanti, di 2000,00 euro per le manifestazioni da 101 a 200 partecipanti, di 3000,00 euro per le manifestazioni con più di 200 partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;
- e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
- f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
- g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
- h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
- i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;
- l) per la violazione dei disposti di cui all' articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
- m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
- n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
- 3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.

Emendamento al DDL "Legge finanziaria per l'anno 2010"

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo:

Art. 5 bis

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982 n.32 ( Norme per la conservazione de patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è inserito il seguente comma 5 bis:
- "5 bis. In deroga ai commi 1,2 e 5, il Comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte l'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, su tracciati diversi da quelli di cui al comma 3, disponendo l'obbligatorio e immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli

organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuori strada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree delle Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n°19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n°12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)."

2. Lettera d) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982 n.32 (Norme per la conservazione de patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è così sostituita:

"d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n°40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione) o per le manifestazioni o le gare motoristiche fuoristrada prive dall'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, ai la stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite quali andrà aggiunta un sanzione di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a 50 partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da 51 a 100 partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da 101 a 200 partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di 201 partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi

A seguito della Legge Regionale 32/1982 e s.m.i. "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" approvata dal uscente Presidente della Giunta Regionale sig.ra Mercedes Bresso il 29 marzo 2010 e in vigore dal 01 aprile 2010 ai sensi della D.G.R. n.26 - 12457 del 2 novembre 2009, siamo obbligati per la tutela e la salvaguardia nostra, dei piloti e dei Comuni che ci sostengono e ci ospitano, a sospendere non per causa nostra, in maniera altamente "forzata" e fino ad eventuali variazioni o sviluppi della legge sopra a tutt'oggi vigente, tutte le manifestazioni legate all' attività fuoristrada con mezzi motorizzati.

In attesa di nuovi incontri con gli enti preposti della Regione Piemonte, sforzi e tentativi però fino ad oggi vani, per risolvere in maniera celere il problema, dobbiamo con tanta rabbia e malumore, sospendere, cessando immediatamente le operazioni di organizzazione, pulizia dei sentieri, preparazione dei tracciati, relazione con gli enti proprietari dei terreni e degli esercizi pubblici ecc. delle due Manifestazioni in Programma nei vostri comuni fissate in calendario: 20 Giugno 2010 " Motocavalcata delle Alpi Marittime" e 27 Giugno 2010 " Campionato Regionale Enduro Piemontese".

Vi invitiamo pero a leggere in maniera dettagliata e integrale la Legge sotto citata, in modo da comprendere che allo stato attuale delle cose la nostra organizzazione, in coscienza, non può rischiare così tanto per lo svolgimento delle suddette manifestazioni, andando contro la legge, per l'incolumità nostra come organizzatori responsabili e vostra come Piloti tenendo presente le severe sanzioni amministrative a cui si va incontro praticando attività fuoristradistica con mezzi motorizzati.

Per tali motivi si precisa che la I gara del Campionato Regionale del 2 maggio a Farigliano e la II gara del 23 maggio a Canelli sono state annullate. La terza prova del 6 giugno di Viola S.Gree e la quarta del 27 giugno di S.Giacomo di Roburent sono attualmente sospese in attesa di ulteriori sviluppi.

Certi di una vostra comprensione, rimaniamo in attesa facendo tutto il possibile e fino all'ultimo, nella legalità delle cose, per portare a buon fine le manifestazioni concordate.

Sono inoltre graditi commenti che potete pubblicare direttamente sul blog dell'offroad 2000 dalla prima pagina del sito.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Daniele Battaglia